

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
"VIVERE IL RISORGIMENTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"
IN BREVE ANCHE "VIVERE IL RISORGIMENTO A.P.S."



TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO E SCOPO

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 È costituita l'Associazione denominata "VIVERE IL RISORGIMENTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in breve anche "VIVERE IL RISORGIMENTO A.P.S.". La denominazione sociale deve quindi contenere l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "A.P.S.". Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'inserimento nella denominazione sociale dell'indicazione Associazione di promozione sociale o dell'acronimo A.P.S. sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

1.2 L'Associazione ha sede nel Comune di Castel Goffredo (MN). Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

1.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Castel Goffredo (MN) senza che ciò comporti la modifica del presente Statuto; in questo caso, i Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

1.4 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'apertura o la soppressione di sedi secondarie o unità locali comunque denominate sia in Italia sia all'estero.

Art. 2 - DURATA

2.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - OGGETTO E SCOPO

3.1 L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più delle attività di interesse generale elencate in seguito, al fine di promuovere l'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale del territorio in cui opera, nel perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.

53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

3.2 L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle previste al comma precedente, definite specificatamente con delibera del Consiglio Direttivo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri ed i limiti definiti dal decreto attuativo di cui all'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

3.3 Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva oppure anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida adottate con il decreto di cui all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

3.4 Unicamente per la realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, nonché la trasformazione del patrimonio, anche tramite donazioni, anche modali, nel rispetto della congruità dell'operazione e dei fini statutari.

3.5 L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3.6 Le attività sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

TITOLO II – SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4 - GENERALITA'

4.1 Nel presente Statuto, i termini "socio" e "associato", comunque declinati, sono considerati termini aventi significato esattamente identico.

4.2 Tutti i Soci godono di uguali diritti e doveri e partecipano alle attività dell'Associazione con piena parità.

4.3 E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; pertanto l'ammissione a Socio dell'Associazione si intende sempre a tempo indeterminato.

4.4 Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è tenuto a consentire l'esame dei libri sociali entro trenta giorni dalla richiesta.



Art. 5 - AMMISSIONE DEI SOCI PERSONE FISICHE OD ENTI

5.1 Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia o all'estero che, condividendone gli scopi, desiderano partecipare alle attività dell'Associazione o sostenere in qualsiasi modo le sue attività.

5.2 I soci sono classificati nelle seguenti distinte categorie:

- Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla fondazione o alla ricostituzione dell'Associazione;
- Soci Benemeriti, coloro i quali sono nominati per delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per l'importanza del contributo finanziario dato all'attività ed agli scopi dell'Associazione;
- Soci Onorari: coloro che si sono distinti per la frequentazione dell'Associazione o per aver esercitato attività in favore dell'Associazione stessa che ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione oppure che hanno conseguito altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario;
- Soci Ordinari: coloro che, non appartenendo alle categorie precedenti, condividendone gli scopi, aderiscono all'Associazione secondo le norme del presente Statuto.

5.3 La domanda di far parte dell'Associazione in qualità di Socio Ordinario deve essere rivolta per iscritto al Presidente dell'Associazione e contenere le generalità complete del soggetto richiedente.

5.4 La qualifica di Socio si assume dalla data di ricezione da parte dell'Associazione della domanda di cui al comma precedente. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può negare, entro sessanta giorni dalla richiesta, l'ammissione di un Socio, qualora constati la mancanza dei requisiti previsti dal presente Statuto per l'ammissione alla compagine associativa. In questo caso, la deliberazione motivata adottata dal Consiglio Direttivo deve essere comunicata al diretto interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo PEC. Il diretto interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che deve essere convocata entro i successivi trenta giorni.

Art. 6 - VERSAMENTO DELLE QUOTE ANNUALI DEI SOCI

6.1 Tutti i Soci devono provvedere al pagamento della quota associativa annuale con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, comunque entro il 31 marzo di ogni anno.

6.2 La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.

6.3 La quota associativa è versata a fondo perduto; pertanto in nessun caso e, quindi,



nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di recesso od esclusione del Socio può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Art. 7 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

7.1 Il Socio può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

7.2 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di un Associato per gravi motivi. In particolare, è considerato grave motivo che legittima la delibera di esclusione l'aver tenuto un comportamento incompatibile con gli scopi ed il carattere dell'Associazione o lesivo del decoro di questa.

7.3 La deliberazione di esclusione ha effetto il giorno in cui viene comunicata all'Associato escluso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata.

7.4 Gli Associati che, per qualunque causa, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 - GENERALITA'

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo o il Revisore Legale dei Conti, se nominato.

8.2 Tutte le cariche sono elettive.

8.3 Tutte le cariche sono esclusivamente onorifiche, non ne consegue alcun compenso. I volontari ed i titolari di cariche hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in dipendenza del loro incarico e debitamente documentate.

8.4 Il mandato di ogni carica sociale dura tre anni, senza eccezione di sorta. L'elezione delle cariche sociali avviene in base alle norme di cui al presente Statuto.

8.5 Il componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

8.6 La nomina dell'Organo di controllo o del Revisore Legale dei Conti, se non obbligatoria per legge, è facoltativa.

Art. 9 - ASSEMBLEA – GENERALITA' E COMPOSIZIONE

9.1 L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano ed è costituita dai Soci che

sono iscritti alla data di convocazione della riunione. Hanno diritto di voto tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi.

9.2 L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli Associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

9.3 Il diritto di voto spetta a tutti gli Associati per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione e per qualunque altro argomento sottoposto all'esame e/o all'approvazione dell'Assemblea. Il diritto di voto spetta anche agli Associati minorenni ed è esercitato, ex lege, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

9.4 Vigge il principio del voto singolo: pertanto ogni Socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

9.5 Ciascun Associato può essere rappresentato in Assemblea soltanto da un altro Associato, il quale non può essere portatore di più di una delega che in ogni caso deve essere conferita in forma scritta.

Art. 10 - ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

10.1 La convocazione dell'Assemblea è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata a tutti gli Associati mediante avviso di convocazione firmato dal Presidente, da inviare almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea anche a mezzo di posta ordinaria, telefax o posta elettronica o altri mezzi idonei a raggiungere ed informare i soci.

10.2 L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo in cui si svolgerà l'Assemblea, nonché l'elenco delle materie da trattare, e può contenere anche l'indicazione della data, ora e luogo di una eventuale seconda convocazione da fissarsi almeno un'ora dopo di quella fissata per la prima convocazione.

10.3 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio relativo all'anno precedente.

10.4 L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo ne riconosca la necessità o quando è fatta richiesta motivata da almeno la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto nella stessa.

Art. 11 - ASSEMBLEA: QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO

11.1 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.



11.2 In mancanza di avviso di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita se sono presenti tutti i Soci, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, se nominato, e tutti si dichiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

11.3 Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che la legge o il presente Statuto dispongano diversamente.

11.4 Sia in prima che in seconda convocazione, per l'approvazione delle delibere relative all'approvazione dello Statuto e delle sue modificazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Art. 12 - ASSEMBLEA: PRESIDENTE, SEGRETARIO E VERBALE

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

12.2 Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'Associazione o, in sua assenza, la persona designata dagli intervenuti, salvo che il verbale sia redatto da un Notaio designato dal Presidente.

12.3 Di ogni Assemblea deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (o dal Notaio).

12.4 Il verbale dell'Assemblea rimane depositato presso la sede legale dell'Associazione affinché tutti i soci ne possano prendere visione.

Art. 13 - ASSEMBLEA: COMPITI

13.1 L'Assemblea degli Associati:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1 L'Organo di amministrazione dell'Associazione è costituito dal Consiglio Direttivo che è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti

dall'Assemblea dei Soci.

14.2 La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

14.3 Durante la prima riunione successiva al rinnovo delle cariche, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, se non già eletto dall'Assemblea e, se ritenuto utile o necessario, anche un Vice Presidente.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPITI E POTERI

15.1 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di gestione dell'Associazione non espressamente attribuiti all'Assemblea dei Soci. Propone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio e delibera sulle materie indicate dal Presidente.

15.2 In particolare, il Consiglio Direttivo determina l'importo annuo della quota associativa, decide il programma delle attività che l'Associazione svolgerà, da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

15.3 Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente tra di loro, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

15.4 I Consiglieri delegati riferiscono periodicamente al Consiglio Direttivo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Associazione nell'ambito delle sue finalità istituzionali.

15.5 Non possono essere delegati la formazione del Bilancio e la convocazione delle assemblee.

15.6 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

16.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità.

16.2 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da inviare a tutti i componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione anche a mezzo di posta ordinaria, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a raggiungere ed informare i singoli consiglieri.

16.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vice

Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere presente più anziano di età.

16.4 Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

16.5 In assenza di avviso di convocazione, il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito se sono presenti tutti i consiglieri e tutti si dichiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti in discussione.

16.6 Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 17 - PRESIDENTE

17.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, esercita tutte le funzioni demandategli dallo Statuto.

17.2 In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice Presidente, se nominato.

Art. 18 - VICE PRESIDENTE

18.1 Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in tutti i suoi uffici, qualora egli sia assente o l'abbia delegato.

Art. 19 - SEGRETARIO

19.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.

19.2 Salva diversa determinazione del Presidente il Segretario:

- sovrintende e svolge i principali compiti inerenti alla organizzazione tecnico-amministrativa dell'Associazione in conformità alle direttive del Presidente e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- cura l'intera gestione amministrativa dell'Associazione;
- interviene alle adunanze del Consiglio Direttivo e riferisce su quanto riguarda l'andamento economico;
- redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

19.3 Il Consiglio Direttivo può affidare le funzioni di cui al presente articolo anche a più persone contemporaneamente coordinandole tra loro.

Art. 20 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

20.1 Quando obbligatorio per legge o quando lo ritenga opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, anche monocratico.

20.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto



dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

20.3 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge.

20.4 L'Organo di controllo può inoltre esercitare la revisione legale dei conti: in tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

20.5 Si applica l'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

TITOLO IV – NORME AMMINISTRATIVE E FINALI

Art. 21 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

21.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

21.2 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque determinate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 22 - ESERCIZIO ASSOCIATIVO E BILANCIO

22.1 L'esercizio associativo coincide con l'anno solare e, quindi, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio e lo sottopone, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

22.3 Ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige anche il Bilancio sociale da depositare e pubblicare secondo le norme di legge vigenti in materia.

Art. 23 - SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELL' ASSOCIAZIONE

23.1 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

23.2 L'Assemblea che, a norma del comma precedente, delibera lo scioglimento

dell'Associazione, nomina anche uno o più liquidatori.

23.3 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le decisioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 24 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

24.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, con particolare riferimento alle norme in materia di associazioni di cui al libro I del Codice civile, nonché al Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

25.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Soci oppure tra i Soci e l'Associazione in ordine all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente Statuto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta a mediazione, secondo le previsioni del D.Lgs. 28/2010 e successivi decreti di attuazione, presso l'Organismo dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Brescia o Mantova secondo il suo Regolamento, qui richiamato integralmente ed eventuali successive modificazioni.

25.2 Il Regolamento avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti e/o contenuta in norme di legge.

25.3 Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Art. 26 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

26.1 Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti dell'Associazione nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, l'Associazione, nei modi e termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

26.2 L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

